

Il nuovo sistema di gestione dei RAEE dopo il D.M. n. 185/2007

✓ Luca Prati

Il nuovo sistema di gestione dei RAEE dopo il D.M. n. 185/2007

Il 5 novembre 2007 è stato pubblicato il Decreto del Ministero dell'ambiente 25 settembre 2007, n. 185, istitutivo del registro nazionale dei produttori di AEE, che ha posto le condizioni perché la normativa RAEE possa finalmente divenire operativa.

In realtà a questo riguardo va subito ricordato che il decreto introduce un regime transitorio per la gestione e il finanziamento di RAEE provenienti da nuclei domestici, con decorrenza 1° settembre 2007 e fino alla scadenza di centoventi giorni, nelle more della definizione delle condizioni generali per il ritiro dei RAEE domestici da parte dei sistemi collettivi competenti (art. 10, D.M. n. 185/2007).

Il regime transitorio dovrà essere definito mediante un accordo di programma che dovrà stabilire (art. 16 D.M. n. 185/2007), esclusivamente per il periodo transitorio, l'impegno dei comuni a continuare a farsi carico, sulla base dei servizi e delle strutture per la raccolta dei rifiuti urbani esistenti ed adeguate, di tutta la gestione sino al trattamento, al recupero e/o smaltimento dei RAEE provenienti dai nuclei domestici e dalla distribuzione presente sul proprio territorio, nel rispetto di quanto stabilito dalla normativa vigente.

Il finanziamento del periodo transitorio dovrà avvenire mediante la determinazione di un importo forfetario a ristoro dei costi per le attività di trasporto dai Centri di raccolta di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a) del D. Lgs. n. 151/2005 e di trattamento dei RAEE, che i produttori di AEE e dei sistemi collettivi da questi costituiti dovranno versare ai comuni alla fine del periodo transitorio.

Tale onere di finanziamento sarà ripartito dai sistemi collettivi aderenti al centro di coordinamento tra tutti i produttori di AEE iscritti al Registro.

Al termine del regime transitorio il sistema dovrà essere assicurato dall'Accordo di programma di cui all'articolo 10, comma 2, lettera a) del presente decreto (e cioè dall'accordo di programma tra Centro di Coordinamento e ANCI che dovrà prevedere le condizioni generali per il ritiro da parte dei sistemi collettivi competenti

dei RAEE raccolti nell'ambito del circuito domestico, che dovrà disciplinare nell'ambito delle condizioni generali del servizio i livelli essenziali da erogare o le eventuali penali.

Ciò premesso, è auspicabile che il regime transitorio venga sfruttato per risolvere una lunga serie di questioni che la nuova normativa pone agli utenti del sistema, e che per certi versi non sono state affatto risolte dal D.M. n. 185/2007.

Il Registro nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione dei RAEE e l'iscrizione dei sistemi collettivi

L'art. 1 del decreto ministeriale istituisce il Registro nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione dei RAEE, a cui sono tenuti ad iscriversi i produttori di AEE, come definiti all'articolo 3, comma 1, lettera m), del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151. Ai sensi dell'art. 2, il Registro è poi predisposto, gestito e aggiornato dal Comitato di vigilanza e controllo di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, che si avvale dell'APAT.

I dati del Registro sono raccolti dalle camere di commercio, secondo le modalità di cui agli articoli 3, 4, 6 e 7.

L'iscrizione al Registro è, infatti, effettuata dal produttore presso la Camera di commercio nella cui circoscrizione si trova la sede legale dell'impresa.

Nel caso in cui il produttore non sia stabilito nel territorio italiano, e pur tuttavia rientri tra i soggetti definiti «produttori di AEE» operanti sul territorio italiano, si deve iscrivere al Registro attraverso un proprio rappresentante in Italia, incaricato di tutti gli adempimenti previsti dal decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151.

Per l'impresa straniera viene quindi richiesta la presenza di un rappresentante italiano, che almeno in astratto potrebbe poter essere sia una persona fisica che giuridica, ma che in ogni caso non dovrà limitarsi a svolgere attività

Nota:

✓ Avvocato in Milano.

meramente amministrative, poiché dovrà essere stato incaricato (agendo in tal modo quale mandatario del produttore) di adempiere a tutto quanto il D. Lgs. n. 151/2005 pone in capo al produttore.

Ciò sembra comportare una particolare responsabilizzazione di tale soggetto, di fatto equiparato al produttore che rappresenta a fini normativi, anche alla luce di quelle che potrebbero essere le ricadute sanzionatorie nel caso in cui il rappresentante non fosse messo in condizioni dal proprio mandante estero di adempiere agli obblighi legali che ricadono su quest'ultimo.

Per i produttori di AEE destinate ai nuclei domestici tenuti al finanziamento della gestione dei RAEE mediante sistemi collettivi, l'iscrizione potrà avvenire solo successivamente all'adesione ad uno o più sistemi collettivi, relativi alla categoria di AEE immesse sul mercato; in questo modo la mancata iscrizione ad un sistema collettivo, rendendo impossibile l'iscrizione al Registro comporterà, di fatto, anche l'applicazione della ulteriore sanzione di cui all'art. 16, comma 7 del D. Lgs. n. 151/2005, che prevede la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.000 ad euro 100.000.

Ai sensi dell'art. 6 del D.M. n. 185/2007 i produttori di AEE dovranno inoltre comunicare con cadenza annuale al Comitato di vigilanza e controllo i dati previsti ai commi 6 e 7 dell'articolo 13 del D. Lgs. n. 151/2005; tra i dati che debbono essere comunicati, vi è il numero e il peso effettivo, o il solo peso effettivo, delle AEE immesse sul mercato nell'anno solare precedente, suddivise tra apparecchiature domestiche e professionali, ed il peso delle AEE raccolte attraverso tutti i canali, reimpiagate, riciclate e recuperate nell'anno solare precedente.

I sistemi collettivi istituiti per il finanziamento della gestione dei RAEE

Il Registro non è peraltro limitato ai produttori, in quanto contiene anche una sezione dedicata ai sistemi collettivi o misti istituiti per il finanziamento della gestione dei RAEE di cui agli articoli 10, comma 1, 11, comma 1 e 12, comma 4, del D. Lgs. n. 151/2005.

Ad essi è fatto obbligo per i produttori di «isciversi» (in sostanza, di aderire) per poter accedere al Registro.

Da notare che anche il decreto ministeriale n. 185/2007, come il D. Lgs. n. 151/2005, a differenza di quanto è stato previsto per altri sistemi di gestione dei rifiuti dal Codice dell'Ambiente (ad esempio per la gestione dei rifiuti di imballaggio (1)), non impone una specifica forma giuridica per i «sistemi collettivi» o «misti» che i produttori sono chiamati ad istituire.

I produttori non sono quindi costretti a adottare la forma consortile (né a rinunciare al «fine di lucro» nella gestio-

ne collettiva dei RAEE (2)), ma possono avvalersi, oltre che di società commerciali costituite per gestire «collettivamente» i RAEE, di qualsiasi altra struttura contrattuale e/o associativa diretta a perseguire il medesimo scopo.

In questo senso non appare neppure necessario che il «sistema collettivo» sia formato esclusivamente da produttori, così come definiti all'articolo 3, comma 1, lettera m), del D. Lgs. n. 151/2005.

Non vi sono, infatti, motivi per escludere che possano farvi parte altri soggetti (quali ad esempio distributori, società di servizi, intermediari, recuperatori, etc ...) che abbiano interesse ad essere presenti all'interno di tali «sistemi collettivi», purché ciò ovviamente avvenga con il consenso dei produttori aderenti al sistema e senza pregiudizio del principio per cui il finanziamento della gestione dei RAEE gravi su questi ultimi.

Ciò che effettivamente conta ai fini del rispetto del dettato normativo è, infatti, che attraverso l'adesione al sistema collettivo, quale che esso sia, i produttori assolvano agli oneri posti in capo a loro dal D. Lgs. n. 151/2005, avendo il legislatore lasciato la massima libertà all'autonomia dei privati circa gli strumenti da adottare per rispettare il principio della gestione collettiva.

In proposito, lo stesso comma 4 dell'art. 10 del D.M. n. 185/2007 prevede che il Centro di coordinamento (che a sua volta è formato dai sistemi collettivi) possa svolgere i propri compiti anche mediante il ricorso a società di servizi ed altri soggetti esterni, purché venga garantita la riservatezza dei dati trattati.

Il sistema pertanto si presenta come estremamente «aperto», e non pone limiti alla natura dei soggetti imprenditoriali che possono legittimamente entrare nella gestione dei RAEE, anche operando per conto e/o nell'interesse dei produttori.

Il Registro dovrà quindi organizzarsi per poter funzionare in modo tale da non operare esclusioni o limitazioni che si presenterebbero come illegittime, garantendo al contra-

Note:

(1) Si veda in proposito l'art. 223 del D. Lgs. n. 152/2006.

(2) Come invece previsto per i consorzi per la gestione dei rifiuti di imballaggio di cui all'art. 223 del D. Lgs. n. 152/2006; ai sensi del comma 2 di detto articolo, i consorzi di cui al comma 1 hanno personalità giuridica di diritto privato senza fine di lucro e sono retti da uno statuto adottato in conformità ad uno schema tipo, redatto dal Ministro dell'Ambiente e della tutela del Territorio di concerto con il Ministro delle Attività produttive, conformemente ai principi del D. Lgs. n. 152/2006, a quelli di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza, nonché di libera concorrenza nelle attività di settore.

Lo statuto adottato da ciascun consorzio è trasmesso entro quindici giorni al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio che lo approva nei successivi novanta giorni, con suo provvedimento adottato di concerto con il Ministro delle Attività produttive.

Ove il Ministro ritenga di non approvare lo statuto trasmesso, per motivi di legittimità o di merito, lo ritrasmette al consorzio richiedente con le relative osservazioni.

rio la massima libertà di accesso ai sistemi collettivi istituiti dai produttori, quali che siano le da essi forme prescelte per adempiere alla norma

Il Centro di coordinamento e gli eventuali sistemi collettivi ad esso alternativi

Il D.M. n. 185/2007 prevede altresì l'istituzione del Centro di coordinamento per l'ottimizzazione delle attività di competenza dei sistemi collettivi di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151. Ai sensi dell'art. 10 del D.M. n. 185/2007, il Centro di coordinamento ha il compito di ottimizzare le attività di competenza dei sistemi collettivi di gestione dei RAEE, stabilendo omogenee ed uniformi condizioni operative nell'ottica di massimizzare il riciclaggio/recupero dei RAEE.

In particolare, il Centro di coordinamento deve definire con l'ANCI, tramite un accordo di programma, le condizioni generali per il ritiro da parte dei sistemi collettivi competenti dei RAEE raccolti nell'ambito del circuito domestico, nonché svolgere le altre funzioni di ottimizzazione, cooperazione e monitoraggio descritte nel medesimo articolo 10.

Il Centro di coordinamento deve essere costituito in forma di **consorzio** avente personalità giuridica di **diritto privato** (si tratta quindi di un consorzio regolato dagli articoli 2602 e segg. del codice civile, in base al quale più imprenditori istituiscono un'organizzazione comune per la disciplina o per lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive imprese), al quale partecipano tutti i sistemi collettivi di gestione dei RAEE provenienti dai nuclei domestici, a cui è fatto obbligo di aderire al Centro entro trenta giorni dalla loro costituzione.

Trattandosi di un mero consorzio di diritto privato, la cui costituzione è rimessa al raggiungimento di un accordo tra i diversi sistemi collettivi di gestione dei RAEE, ci si deve chiedere se l'ente preposto al coordinamento debba necessariamente essere «unico», o se invece i diversi sistemi collettivi possano anche decidere di organizzarsi tra di loro con modalità alternative, per perseguire le medesime finalità del Centro di coordinamento, eventualmente anche istituendo enti diversi ed ulteriori rispetto a quest'ultimo.

In questo senso può rilevarsi come il comma 3 dell'art. 9 del D.M. n. 185/2007 lasci la possibilità per i raggruppamenti di RAEE domestici che costituiscano un unico sistema collettivo operante su tutto il territorio nazionale, e che garantisca lo **svolgimento in proprio** dei servizi forniti dal Centro di coordinamento, di ottenere che tale sistema sia, su valutazione del Comitato di vigilanza e

di controllo, **esonerato** dall'obbligo di partecipazione al Centro di coordinamento.

In tal caso il sistema collettivo unico è tenuto a presentare al Comitato di vigilanza e controllo e al Centro di coordinamento un programma annuale di prevenzione e attività relativo al raggruppamento o ai raggruppamenti di RAEE gestiti.

Pertanto, nulla sembra vietare che i sistemi collettivi possano, anziché aderire al Centro di coordinamento, costituirsi in un diverso soggetto giuridico (costituendo cioè un «unico sistema collettivo operante su tutto il territorio nazionale», anche nella forma del «consorzio di consorzi») che svolga in proprio i servizi forniti dal Centro di coordinamento, e che sia quindi anche esonerato dalla partecipazione a tale ente, previa approvazione del Comitato di vigilanza e di controllo.

Pur essendo il Centro di coordinamento costituito da un consorzio di diritto privato, esso non può ovviamente essere libero di adottare qualsiasi regolamentazione interna, dovendo comunque garantire **parità di diritti** alle diverse categorie di soggetti che vi possono (e debbono) accedere; a tale fine, infatti, lo statuto del Centro di coordinamento pur essendo deliberato dall'assemblea, deve essere approvato con decreto del Ministro dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, di concerto con il Ministro dello Sviluppo economico e il Ministro dell'Economia e delle Finanze.

Anche i mezzi finanziari per il funzionamento del Centro di coordinamento sono costituiti dai contributi dei soggetti partecipanti, da erogarsi secondo le modalità stabilite nello Statuto

Va peraltro rimarcato che, nonostante l'approvazione Ministeriale, lo Statuto nasce pur sempre dall'accordo dei consorziati, e non viene imposto da un provvedimento autoritativo.

Poiché tuttavia non esistono regole che determinino il modo in cui detto accordo debba formarsi, ed allo stesso tempo il semplice criterio maggioritario potrebbe comunque determinare situazioni di pregiudizio per le minoranze, il ricorso alla sola approvazione ministeriale dello Statuto, piuttosto che l'adozione di uno statuto - tipo (come ad esempio è stato previsto dal D. Lgs. n. 152/2006 per i consorzi relativi ai rifiuti di imballaggio) pone una seria ipotesi sull'operatività ed efficacia del Centro di Coordinamento, che potrebbe portare, se non ad una sua paralisi, alla ricerca di soluzioni alternative per i soggetti che non ne dovessero condividere le regole interne di funzionamento.

A questo proposito ancora più insidiosa appare la possibilità per il Centro di coordinamento di adottare uno o più regolamenti di funzionamento, regolamenti che non sono neppure soggetti ad approvazione ministeriale e che pertanto non danno garanzie di tutela alla minoranza dei consorziati eventualmente dissenziente.

Ovviamente ove essi dovessero porsi in contrasto con la normativa o lo Statuto, potranno essere impugnati in sede giudiziale come qualsiasi delibera assembleare.

I molti punti aperti della nuova normativa

Non vi è dubbio che il D.M. n. 185/2007, assecondando l'impostazione del D. Lgs. n. 151/2005, abbia lasciato agli operatori grandi spazi di autonomia nel disegnare il sistema attuativo della gestione dei RAEE, rinunciando a proporre modelli precostituiti e rimettendo in larga misura agli accordi delle parti (sia meramente privati che nella

forma dell'Accordo di programma) il compito di dettare la disciplina di operativa di dettaglio.

Se la scelta può da un lato apparire encomiabile, dall'altro forse pecca di eccessivo ottimismo, in quanto in taluni casi la mancanza di regole condivise e predefinite può facilmente far virare il sistema da un lato verso lo stallo e dall'altro verso una pericolosa disgregazione, se non addirittura favorire la formazione di «cartelli» tra produttori che, di fatto, possono condizionare a discapito delle minoranze il sistema di gestione dei RAEE.

Dalla bontà del lavoro che gli operatori pubblici e privati sapranno fare nei prossimi mesi dipenderà quindi l'efficacia del nascente sistema di gestione dei RAEE.

CODICI

Codice igiene e sicurezza del lavoro

di Nocchi

IPSOA 2007 - VIII edizione € 49,00

Il Codice si pone come testo di riferimento per la consultazione della normativa vigente e presenta una raccolta essenziale della documentazione in materia di sicurezza del lavoro.

Tra le novità di questa ottava edizione si segnalano:

- il D.Lgs. 10 aprile 2006, n. 195, di attuazione della direttiva 2003/10/CE relativa all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (rumore);
- il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, Codice dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE (che contiene numerose disposizioni sulla sicurezza del lavoro);
- il D.Lgs. 25 luglio 2006, n. 257, di attuazione della direttiva 2003/18/CE relativa alla protezione dei lavoratori dai rischi derivanti dall'esposizione all'amianto durante il lavoro;
- l'art.36 bis della legge 4 agosto 2006, n. 248, che dispone misure urgenti per il contrasto del lavoro nero e per la promozione della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- l'accordo della Conferenza Stato-Regioni 5 ottobre 2006, di interpretazione del precedente accordo 26 gennaio 2006, di individuazione degli indirizzi e dei requisiti minimi dei corsi di formazione professionale per RSPP e ASSP;
- la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), recante tra l'altro l'inasprimento delle sanzioni amministrative in materia di lavoro.

Per Informazioni

- **Servizio Informazioni Commerciali Ipsoa** (Tel. 02.82476.794 - fax 02.82476.403 - e-mail: info.commerciali@ipsoa.it)
- **Agente Ipsoa di zona** www.ipsoa.it/agenzie
- **www.ipsoa.it**
- **Ufficio Vendite Dirette Indicialia**
Tel. 06.51961111 - fax 06.51961145
- **Agente Indicialia di zona** www.indicialia.it

